

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN “INNOVAZIONE EDUCATIVA ED APPRENDIMENTO PERMANENTE NELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI IN CONTESTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI”

(Classe di Laurea LM-57 in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità con i principi e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università Telematica degli Studi IUL (di seguito, Ateneo) disciplina le finalità, l'organizzazione, il funzionamento del Corso di laurea magistrale in Innovazione educativa ed apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali ed internazionali (di seguito, Corso di studio).

Art. 2. - Finalità del corso

1. Il Corso di studio rilascia il titolo di Dottore magistrale in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua.

2. Il Corso di studio, accogliendo integralmente gli obiettivi qualificanti la classe LM/57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua), prepara specialisti competenti nella erogazione, promozione, organizzazione, coordinamento e valutazione dei servizi formativi connessi alle diverse situazioni di lavoro e di vita degli utenti, ai vari contesti territoriali (locale, regionale, nazionale, europeo) e agli obiettivi differenziati degli interventi educativi, di formazione continua e socio-riabilitativi.

Obiettivo del corso è la formazione di una figura in grado di operare attraverso la lettura e il rilevamento sociale di bisogni educativi, socio-assistenziali e formativi, legati a problematiche individuali e sociali connesse anche al disagio, alla marginalità e alle condizioni di inoccupazione e disoccupazione, riconoscendo le evoluzioni sociali, economiche, produttive e politico-istituzionali e sviluppando una attenzione peculiare al reperimento e valorizzazione delle risorse umane e sociali presenti nel territorio.

Nello specifico, attraverso l'organizzazione curricolare il Corso di studio fornisce: conoscenze e competenze nelle scienze pedagogiche, sociologiche, psicologiche, economiche, etiche, con particolare riguardo alle funzioni di erogazione, progettazione, organizzazione, coordinamento dei servizi educativi, socio-riabilitativi e formativi per la formazione continua e socio-riabilitativa; conoscenze di natura storica, giuridica, aziendale con particolare riferimento alla documentazione, informazione e qualità dei servizi alla persona, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di organizzazione dei servizi educativi, per la formazione continua e socio-riabilitativa, nonché alle linee di evoluzione del sistema produttivo, della domanda di formazione e delle pari opportunità nel mercato del lavoro.

Il corso prepara alle professioni previste nella classificazione Istat degli Altri Specialisti dell'educazione e della formazione (2.6.5) con particolare riferimento a docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale (2.6.5.3.1) ed esperti della progettazione formativa e curricolare (2.6.5.3.2).

Art. 3 - Organi del Corso di studio

1. Sono organi del Corso di studio: a) il Consiglio del Corso di studio; b) il Presidente del Corso di studio.
2. Il Consiglio del Corso di studio è composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono al Corso di studio e che sono incaricati dell'insegnamento in almeno uno dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento didattico, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso (due), eletta in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti. Possono altresì essere invitati a partecipare esperti disciplinari e professionisti di altre competenze, in relazione a specifici punti dell'O.d.G. di singole convocazioni del Consiglio.
3. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. In casi di urgenza, peculiari esigenze collegiali o sopravvenuti impedimenti nella convocazione del Consiglio in presenza, o quando si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione di Organi universitari. Per il corretto svolgimento della seduta telematica, la convocazione deve indicare con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio, l'intervallo di tempo entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto, e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio gli esiti della consultazione.
5. Il Consiglio del Corso di studio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Facoltà o ad Organi di Governo ad esso equivalenti, su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, tra cui, in particolare: l'organizzazione dei corsi, l'orientamento e il tutorato, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di studio, l'attribuzione di incarichi di insegnamento. Esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Facoltà o da Organi di Governo ad esso equivalenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli stessi per l'esercizio della delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Facoltà o da Organi di Governo equivalenti. Il Consiglio di Corso di studio può deliberare l'istituzione di commissioni con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.
6. Il Presidente del Corso di studio è nominato per un triennio tra i professori di ruolo e non di ruolo incaricati di almeno un insegnamento in un settore scientifico disciplinare presente nell'ordinamento didattico ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
7. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti previsti dal sistema di autovalutazione

dell'università. Può nominare un Vicepresidente scelto tra i docenti che fanno parte del Consiglio di corso di studio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 4 - Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a un'organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio e sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule, dei laboratori e negli spazi comuni di uso del Corso di Studi; sono altresì tenuti ad osservare un comportamento responsabile nell'ambito dell'attività didattica svolta in modalità telematica, in particolare per la componente di didattica interattiva. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo. Gli studenti, anche attraverso le loro rappresentanze, hanno diritto a formulare opinioni e ad esprimere giudizi di merito sulla qualità del Corso di studio e dei suoi insegnamenti.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

Per l'accesso al Corso di studio sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Titolo di studio: avere conseguito la laurea in una delle classi previste dal D.M. 270/04 o dal D.M. 509/99 o in base al previgente ordinamento quadriennale, o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e certificato dalla Dichiarazione di Valore emessa dalla rappresentanza consolare italiana di pertinenza.

2. Requisiti curriculari:

- provenienza da Corsi di laurea nella classe L-19 (ex D.M. 270) o nella classe 18 (ex D.M. 509);
- provenienza da Corsi di laurea in classi diverse da quelle di cui al punto 1) con acquisizione di almeno 60 CFU ripartiti nei seguenti ambiti disciplinari:
 - 30 CFU in insegnamenti relativi all'ambito disciplinare M-PED;
 - 30 CFU in insegnamenti relativi agli ambiti disciplinari M-FIL, M-PSI, SPS, M-DEA.

È inoltre richiesta una adeguata preparazione personale nelle discipline in ambito psico/pedagogico, linguistico/letterario/ artistico, socio/storico/filosofico e scientifico, nonché la conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B1.

2.a. Casi di mancanza dei requisiti curriculari

(laureati con elevata preparazione, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti per l'accesso)

In mancanza dei crediti sopra indicati, l'ammissione al Corso di studio è subordinata a una valutazione preliminare di una Commissione che verificherà il possesso delle conoscenze e competenze richieste e l'adeguatezza della personale preparazione, tramite colloquio; qualora si renda possibile o necessario, il Presidente del Corso di studio può rappresentare il Corso di studio in sostituzione di commissione preposta al compito.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, fisserà un calendario per lo svolgimento dei colloqui, che verrà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Qualora la Commissione riterrà sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato e adeguata la personale preparazione secondo le modalità previste dal comma successivo, esprimerà un giudizio di idoneità, che consentirà l'iscrizione al corso di studio.

2.b. Commissione di verifica requisiti curricolari

È prevista la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione da parte di una commissione designata dal Consiglio del Corso di studio, attraverso l'esame del curriculum formativo del Corso di studio triennale e delle votazioni conseguite e, se ritenuto necessario, attraverso colloqui personali o appositi test. Per i laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti previsti per l'accesso alla Laurea magistrale, ma in possesso di conoscenze e competenze certificate nel curriculum e ritenute dal Consiglio di Corso di Studio adeguate agli studi per il conseguimento della laurea magistrale, si prevedono specifiche prove di ammissione che verifichino il grado effettivo di preparazione.

Art. 6 - Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, presso enti ed istituzioni di altra natura, in contesti promozionali e divulgativi (fiere e eventi scientifici) con l'obiettivo di diffondere le notizie utili sull'Offerta formativa del Corso di studio e di agevolare gli studenti nella scelta del percorso universitario.
2. L'attività di orientamento si svolge in collaborazione con gli altri Corsi di studio istituiti dall'Ateneo.
3. Il tutorato è un'attività che ha l'obiettivo di assistere lo studente lungo tutto il suo percorso di studio, incentivare la sua partecipazione attiva alla vita accademica, promuovere la frequenza dei corsi e agevolare il conseguimento della laurea magistrale nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi formativi del Corso di studio.
4. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il Consiglio di corso di studio può disporre, ove necessario, specifiche misure di supporto allo studio per studenti a tempo parziale, diversamente abili, lavoratori o fuori corso.

Art. 7 - Organizzazione delle attività didattiche

1. L'organizzazione delle attività didattiche è improntata ai principi di efficienza e buona amministrazione.
2. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei Regolamenti di Ateneo e dalle normative vigenti.
3. Il Corso di studio ha durata biennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente abbia acquisito 120 crediti formativi universitari (di seguito, crediti). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L'insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 18) e dal Consiglio di corso di studio, nei piani di studio proposti nell'Offerta formativa. L'Ateneo stabilisce il rapporto tra ore di didattica e ore di studio nell'ambito delle 25 ore che costituiscono 1 credito formativo universitario.
4. La frequenza ai corsi erogati in modalità telematica e frontale non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone pubblicità nei tempi e nei luoghi indicati dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.

5. Là ove si renda necessario secondo quanto previsto dall'Ordinamento didattico, lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studi all'inizio del primo anno di corso, in tempo utile per partecipare alla prima sessione d'esami. Il piano di studi deve essere compilato online attraverso il profilo utente di cui ciascuno studente dispone. Lo studente può modificare in seguito il proprio piano di studi, nei limiti previsti dall'ordinamento didattico, chiedendone autorizzazione al Consiglio di Corso di studio.

6. I piani di studio del Corso di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di crediti indicata nell'Offerta formativa.

8. In relazione alla verifica delle competenze linguistiche in lingua straniera, così come previste dall'Ordinamento didattico del Corso di studio, lo studente è tenuto a fare riferimento all'insegnamento previsto ed erogato sulla piattaforma di Ateneo; in alternativa e ai fini di un riconoscimento di certificazioni linguistiche esterne all'Ateneo e già conseguite, lo studente potrà sottoporre al riconoscimento dei crediti universitari previsti, un Diploma di Certificazione Internazionale di Livello B2 (QCER) o superiore, rilasciato esclusivamente dagli enti certificatori ufficiali riconosciuti dal Sistema Universitario Nazionale e così di seguito recepiti: University of Cambridge (FCE First Certificate/ BEC Vantage), Trinity College London (ISE II), T.O.E.F.L. (87-109), IELTS Academic (5.5.-6.4). In alternativa, sono riconosciute valide le certificazioni di livello B2 o superiore, rilasciate da Centri Linguistici di Ateneo del Sistema Universitario Nazionale.

9. Come esami a scelta lo studente può optare per uno degli insegnamenti attivati in Corsi di studio magistrali dell'Ateneo.

10. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L'iscrizione a corsi singoli va effettuata entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni, salvo diversa determinazione dell'Ateneo.

12. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (fruizione degli insegnamenti in modalità telematica, orari delle lezioni in sincrono o in presenza, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi della piattaforma informatizzata dell'Ateneo. Mediante tale piattaforma lo studente potrà interagire con il corpo docente ed il personale amministrativo dell'Ateneo, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

Art. 8 - Esami e modalità di verifica

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo (Art.19) e secondo il calendario definito dagli Organi competenti.

2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal piano degli studi, per le quali si sia concluso l'insegnamento, oltre che gli esami degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti. Agli studenti immatricolati al primo anno del Corso di studio è data facoltà di accesso a corsi ed esami esclusivamente a partire dall'A.A. in cui l'immatricolazione è avvenuta. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell'anno accademico in corso, come non frequentanti, eventualmente concordando il programma con il titolare dell'insegnamento. I crediti corrispondenti a tali esami sono riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione e determinano l'abbreviazione del percorso di studi.

3. Le eventuali propedeuticità tra i vari esami sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio.

4. Le prove d'esame possono essere orali, scritte o di natura pratica o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell'insegnamento. I risultati delle prove d'esame scritte devono essere resi pubblici in tempo utile per consentire allo studente che abbia intenzione di rifiutare la votazione, di iscriversi all'appello successivo.

5. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d'esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste si svolgano in modo tale da non condizionare il regolare svolgimento di altre attività didattiche previste dal Corso di studio. Le prove intermedie di esonero parziale per i contenuti dell'esame finale dovranno svolgersi secondo le modalità previste per le sessioni d'esame di cui all'Art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo.

6. In ciascuna sessione d'esami, lo studente non può iscriversi agli esami di un insegnamento per più di un appello per volta. Egli/Ella può rinunciare a completare l'esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o pratica. In tal caso l'esame sarà registrato come "non concluso", e lo studente potrà ripetere la prova d'esame in un appello d'esami successivo. La valutazione delle prove d'esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l'esame è 18/30; l'esame che ottiene una valutazione inferiore ai 18/30 sarà registrato dal docente come "non superato" e lo studente che abbia ricevuto tale valutazione potrà sostenere l'esame solo a partire dalla sessione successiva.

Art. 9 - Altre attività formative

1. Le altre attività formative sono: prova finale (tesi: obbligatoria), ulteriori conoscenze linguistiche, Abilità informatiche (obbligatorie), tirocini formativi e di orientamento presso enti pubblici e privati convenzionati con l'Ateneo. Queste attività sono disciplinate dal Consiglio di Facoltà o da Organo equivalente e dal Consiglio di Corso di studio. I relativi crediti rilasciati fanno parte dei 120 crediti necessari alla conclusione del Corso di studio. Le attività curricolari di tirocinio formativo sono fissate in numero di 6CFU per un totale di n.60 ore di attività in presenza.

2. Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come attività formative anche eventuali altre attività, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio. È prevista anche la possibilità di svolgere tirocini non curricolari, senza diretto riconoscimento di crediti di formazione universitaria.

3. Possono essere riconosciute come altre attività formative anche attività professionali e formative esterne all'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami previsti dal piano di studi. L'eventuale riconoscimento è sempre successivo rispetto all'esperienza svolta, chiude un procedimento avviato da una richiesta adeguatamente documentata dello studente e dà luogo all'acquisizione di un massimo di 6 crediti formativi universitari.

4. Sono previste altre attività didattiche integrative finalizzate al miglioramento qualitativo della didattica e all'inserimento nel mondo del lavoro, secondo quanto disposto dall'Art. 21 comma 1. del Regolamento didattico di Ateneo.

Le modalità di verifica dei requisiti in ingresso sono disciplinate dal Regolamento didattico del corso di studio.

Art. 10 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Studio e deve vertere su un argomento, anche di natura interdisciplinare, coerente con gli ambiti oggetto di studio del Corso di studio.
2. La prova finale consiste in un elaborato scritto (tesi di laurea), presentato e discusso oralmente davanti a una Commissione di cui deve far parte il docente relatore di tesi. La tesi potrà essere richiesta e assegnata dopo che lo studente avrà superato tutti gli esami previsti nel primo anno del Corso di studio e nell'ambito dei settori disciplinari in cui dimostra adeguate conoscenze e competenze. Il Regolamento tesi di laurea vigente per il Corso di studio determina e stabilisce i termini procedurali per l'elaborazione e la presentazione del lavoro di tesi finale.
3. L'estensione e le caratteristiche formali dell'elaborato scritto, così come le modalità della richiesta della tesi e quelle della discussione sono determinate dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Consiglio di Corso di studio.
4. La composizione della Commissione, lo svolgimento della prova finale e le modalità della valutazione conclusiva si adeguano alle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e della restante normativa vigente. Il Consiglio di Corso di studio, nel rispetto di tali indicazioni, può introdurre nelle forme della prova finale e nella valutazione conclusiva caratteristiche e modalità ritenute coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti del Corso di studio.

Art. 11 - Mobilità internazionale

1. Il Corso di studio sostiene e incoraggia la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell'Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo ed assistenza tutoriale.
2. Il Corso di studio, coordinandosi con gli Organi di Ateneo competenti, mette le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.
3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio di Corso di studio il riconoscimento dei crediti ottenuti all'estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

Art. 12 - Trasferimenti, studenti fuori corso

1. Lo studente che intenda trasferirsi da altro Ateneo all'Ateneo del Corso di studio deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall'Ateneo.
2. La domanda di trasferimento, che deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso formativo seguito nell'Ateneo di provenienza e deve indicare chiaramente il percorso che lo studente intende seguire nell'Ateneo ricevente, è esaminata dal Consiglio di Corso di studio e dal Consiglio di Facoltà o da Organi equivalenti. Gli stessi organi valutano e approvano l'eventuale riconoscimento dei crediti

acquisiti dallo studente nell'Ateneo di provenienza, il suo diritto a un'abbreviazione di corso e, di conseguenza, l'anno al quale sarà ammesso.

3. Lo studente che intenda rinunciare agli studi, in via definitiva o per trasferirsi ad altra sede universitaria, deve seguire le indicazioni previste dai regolamenti di Ateneo e dalle normative vigenti.

Art. 13 - Qualità

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell'Università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Facoltà o dagli Organi equivalenti.

Art. 14 - Norme finali e modifiche al regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università Telematica degli Studi IUL, oltre che alla normativa vigente.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di studio.